

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto, come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Crandrossa

IL PRESIDENTE

GIULIO MARINI

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del d. lgs 267/00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del d. lgs 267/00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni dal 07 FEB. 2002

Viterbo, li 07 FEB. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

D' ORDINE del Segr. Gen.le
CANNONE Dino

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge.

Viterbo, li 26 FEB. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

D' Ordine del Segr. Gen.le
F.to Cannone Dino



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Deliberazione della Giunta Provinciale

Delibera n. 501 del registro.

OGGETTO: Approvazione regolamento per il rilascio del riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria.-

L'anno 2001 addì 28 del mese di DIC
alle ore in Viterbo nella sede dell'Amministrazione
Provinciale si è riunita la Giunta Provinciale, la quale con la presenza dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
GIULIO MARINI	Presidente	✓	
MARIO LEGA	Vice Presidente	✓	
FRANCESCO BATTISTONI	Assessore	✓	
MASSIMO GEMINI	Assessore	✓	
ERINO POMPEI	Assessore		✓
GIOVANNI MARIA SANTUCCI	Assessore	✓	
FRANCESCO STERPA	Assessore	✓	

Con l'assistenza del Segretario Generale ha adottato la seguente deliberazione:

LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 e il relativo Decreto Leg.vo 31 marzo 1998 n. 112 recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione della legge 59/97 " ed in particolare l'art. 163, comma 3, lett. a) e b) che assegna alle Province il riconoscimento della nomina a Guardia Giurata degli Agenti Venatori di cui all'art. 27 della legge 157/92 e quello di Agenti Giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca di cui all'art. 31 del Regio Decreto 1604/31 e dell'art. 22 della legge 963/65;

VISTO il D.P.C.M. 12 settembre 2000 recante individuazione delle risorse da trasferire agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni in materia di Polizia Amministrativa ;

CONSIDERATO che l'art. 52, comma 3 della Legge 388/2000 prevede l'immediato trasferimento di tutte le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di Polizia amministrativa;

VISTO da ultimo il D.P.C.M. 21 marzo 2001 che ripartisce e trasferisce agli Enti Locali le risorse finanziarie in materia di Polizia amministrativa individuate dalla legge 388/2000;

VISTA la nota del 26 luglio 2001 con la quale la Prefettura di Viterbo in relazione alla pubblicazione del succitato DPCM chiede il trasferimento completo delle competenze in materia di rilascio di G.G.V.V. in quanto ancora in parte esercitate sotto forma di avvalimento;

RITENUTO dunque di dover disciplinare il rilascio del riconoscimento di Guardia Giurata Volontaria nonché di regolamentare il coordinamento delle funzioni svolte dalle suddette guardie;

Visto il parere favorevole apposto in calce alla presente del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 atteso che nella fattispecie non ricorrono i presupposti per l'acquisizione del parere di regolarità contabile;

A voti unanimi:

DELIBERA

- 1) di prendere atto che ai sensi dei DPCM individuati in premessa il riconoscimento della nomina a Guardia Giurata Volontaria Venatoria ed Ittica ai sensi dell'art. 163, comma 3 lett. a) e b) del D.L. 112/98 è trasferito dalla Prefettura di Viterbo a questa Amministrazione Provinciale;
- 2) di approvare contestualmente il regolamento per il rilascio del riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria (allegato A) e il regolamento per il coordinamento delle Guardie Volontarie Venatorie (allegato B);
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere.-

MG/AC

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Regolamento per il rilascio del riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria

Approvato con Deliberazione del G.. P. n°

del

Art.1 Definizioni

Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge" si intende La Legge 7.8.1990 n° 241, e successive modificazioni.

Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione

1. La Provincia di Viterbo, in armonia con i principi della legge si impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa, l'economicità, la snellezza, l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento amministrativo nella misura più ampia possibile.
2. Il regolamento si applica al procedimento amministrativo teso all'ottenimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all'Arte. 161-comma 3°- Lettera a) e b) del D. Lgs. 112/98 ed ai sensi e per gli effetti dell'Art. 27 della Legge 157/92 e dell'art. 31 del Testo Unico delle leggi della Pesca, approvato con R.D. n° 1604 del 08.10.1931 e dell'Art. 22 della Legge 14.07.1965 n° 963.
3. Il riconoscimento può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza di presupposti di legittimità o condizioni tecniche o valutazioni ed accertamenti meramente tecnici, comprendenti anche valutazioni in ordine all'opportunità a rilasciare il provvedimento finale.

Art. 3 Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.

1. La qualifica di G.G.V. può essere concessa a coloro che siano in possesso di un attestato d'idoneità rilasciato dall'Amministrazione Provinciale e conseguito a seguito della partecipazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi dell'Art. 27 - comma 4° - Legge 157/92 ovvero art 42 della legge regionale 7 dicembre 1990, n.87.
2. Il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve:

- 1) essere cittadino italiano; (1)
- 2) avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell' Art. 1 L. 8.03.1975 – n° 39);
- 3) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- 4) non aver riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria , la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente, né di avere procedimenti penali in corso, di qualunque genere e natura;
- 5) non aver commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.;
- 6) essere persona di buona condotta (2);
- 7) essere in possesso dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V. accertata da un medico della U.S.L.

Art. 4

Modalità per l'attivazione del procedimento

1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve essere avanzata da una Associazione Venatoria, Agricola e di Protezione Ambientale e della Protezione Animale, presente nel comitato Tecnico Faunistico Nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e dalle associazioni dei pescatori.
2. La richiesta in carta legale deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Associazione richiedente e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafici del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.
3. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi del D. legs 445/2000, artt. 46 e 47 nella quale sotto la propria responsabilità dichiara di possedere i requisiti di cui ai numeri 1,2,3,4,5 e 6 del precedente Art. 3.

Art. 5

Irregolarità della domanda e incompletezza della documentatzione

1. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, di cui al successivo Art. 11, ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
2. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza regolare e completa.
3. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui al 1° comma il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 6

Acquisizione di informazioni o pareri

1. l'organo di altra pubblica amministrazione che viene chiamato ad esprimere, nel corso del procedimento, un parere od una determinazione dovuti per legge o regolamento, determina che il termine, di cui all'Art. 16 – commi 1,4 e 5 della Legge 241/90, fissato per la conclusione è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere o della determinazione per un periodo comunque non superiore a 60 giorni.
2. In caso di inosservanza di tale termine da parte dell'Amministrazione interpellata, per omessa trasmissione del parere o per mancata rappresentazione di ulteriori esigenze istruttorie, gli uffici

della Provincia hanno facoltà di far luogo agli adempimenti procedurali di competenza e dell'adozione dell'atto finale indipendentemente dall'acquisizione del parere o della determinazione.

Art. 7

Controlli

1. Il controllo sull'operato delle G.G.V. viene attuato dal Corpo di Polizia Provinciale, sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello comportamentale e della funzionalità, mirato essenzialmente a considerare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza svolta nel campo della tutela della fauna omeoterma e della fauna ittica.
2. I controlli sulle dichiarazioni rese, ai sensi del D. legs 445/2000, artt. 46 e 47, in sede di autocertificazione è effettuato d'ufficio dal Corpo di Polizia Provinciale, il quale provvede, tramite le autorità di P.S., a verificare il possesso dei requisiti di cui al punto 6 - comma 2 - dell'Art. 3.

Art. 8

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda.
2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e deve essere corredata, ove necessario, dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'Art. 8 della legge 7 Agosto 1990 n° 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'Art. 7 della citata Legge 241.
4. Restano salvi la facoltà di autocertificazione ed il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli Artt. 2 e 19 della Legge 4.1.1968 n° 15 e Art. 3 della Legge 15.5.1997 n° 127, nonché il disposto di cui all'Art. 18 della Legge 7.8.1990 n° 241, così come recepiti nel Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D. legs 445/2000.

Art. 9

Termine per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito di giorni 60, decorrenti dall'inizio del procedimento stesso. Nella comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere contenuto: l'indicazione dell'organo o ufficio competente all'istruttoria e all'adozione del provvedimento finale, nonché il termine per la conclusione del procedimento.
2. I procedimenti amministrativi per la cui definizione è necessario l'intervento di altre Amministrazioni pubbliche hanno la medesima durata aumentata dell'ulteriore tempo fissato dalle predette Amministrazioni, salvo che non si proceda con conferenza dei servizi, ai sensi dell'Art. 14 della Legge.
3. Il termine indicato costituisce termine massimo e la sua scadenza non esonera gli organi competenti dal provvedere con sollecitudine. E' in facoltà dell'Amministrazione concludere il procedimento entro i termini più brevi.
4. Qualora per fondate difficoltà il termine fissato per la conclusione del procedimento non possa essere rispettato il responsabile ne dà comunicazione all'interessato, motivando le ragioni del ritardo ed indicando un termine entro cui verrà adottato l'atto.

Art. 10
L'unità organizzativa

1. Salva diversa determinazione del competente Dirigente di Settore, il quale potrà attribuire la responsabilità del procedimento anche ad una unità appartenente a servizi diversi dello stesso settore, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore V° o, altra figura da lui individuata.
2. Ove risulti necessario per il miglior andamento della attività o in coincidenza di nuovi modelli organizzativi dell'Ente, il Presidente può individuare con atto motivato ai sensi del comma 10 dell'art.50 del D.Lgs 267/2000 il relativo responsabile in un Settore diverso da quello di cui al comma precedente.

Art. 11
Funzioni del Responsabile

1. Il responsabile dell'unità organizzativa di cui all'articolo precedente può affidare, in via generale o per un tempo determinato e salvo revoca, ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento, compresa l'eventuale adozione del provvedimento finale con le modalità, condizioni e limiti previsti dal Regolamento di organizzazione.
2. Fino al momento della formale identificazione delle persone, nei modi indicati al precedente Art. 10, è considerato responsabile del singolo procedimento il Dirigente del Settore 5°.
3. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate nell'Art. 6 della Legge e nelle altre leggi che ne determinano le attribuzioni, nonché i compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, ivi compresi quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni del D. legs 445/2000, artt. 46 e 47 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il nominativo del responsabile dell'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, a cura della stessa unità organizzativa, ai soggetti di cui all'Art. 7 della Legge e su richiesta, ai soggetti di cui all'Art. 9 della stessa.
5. Il responsabile del procedimento, oltre alle attribuzioni di cui al presente regolamento, svolge i compiti previsti dalla legge.
6. Decorsi inutilmente il termine di conclusione del procedimento amministrativo fissato dall'Art. 2 della Legge 7.8.1990 – n° 241 e dall'Art. 9 del presente regolamento, l'interessato può produrre istanza al Dirigente dell'unità responsabile del procedimento il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni.
7. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un diverso responsabile del procedimento anche in via provvisoria.
8. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta gli accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti e dipendenti dai CCNL e dall'Art. 21 del Decreto Legislativo 3-2.1993, n° 29, come sostituito dal T.U. del Pubblico Impiego approvato con D. Lgs 165/2001.

Art. 12**Comunicazione dell'avvio del procedimento**

1. L'avvio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti di cui all'Art. 7 della legge.
2. La comunicazione deve contenere l'oggetto del procedimento promosso, il termine per la conclusione del procedimento, l'indicazione dell'unità organizzativa competente di cui all'art 10, il nominativo del relativo dirigente e del funzionario responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti e l'orario di accesso all'ufficio medesimo, il termine entro il quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti.
3. Non si fa luogo a notizia dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'Art. 7 – comma 1, della legge, a motivo della sussistenza di particolari esigenze di celerità istruttoria ovvero gli stessi dati sono presenti nel formulario di richiesta predisposto dall'Amministrazione Provinciale.
4. L'omissione, il ritardo o incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie.

Art. 13**L'intervento volontario**

1. Il soggetto di cui all'Art. 9 della legge può intervenire nel procedimento.
2. L'atto d'intervento deve contenere gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale l'intervento è riferito, le generalità ed il domicilio dell'interveniente.
3. Il responsabile del procedimento deve valutare se il soggetto interveniente sia in possesso dei requisiti di cui all'Art. 9 della Legge; in caso affermativo, deve inviare all'interveniente una comunicazione contenente le informazioni di cui all'Art. 8 – comma 2° del presente Regolamento; in caso negativo, deve contenere, motivando adeguatamente, le ragioni ostative all'intervento.
4. Non si dà luogo al rilascio della qualifica qualora vi sia parere negativo da parte degli organi di P.S. in ordine al punto 6 dei requisiti previsti dall'art 3.

Art. 14**Modalità di partecipazione**

1. Gli interessati possono prendere visione degli atti istruttori relativi a procedimenti in corso, che li riguardano.
2. Gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine non superiore ai due terzi dell'intera durata del procedimento.
3. Nel corso del procedimento e comunque non oltre il tempo previsto nel comma precedente, gli interessati possono produrre documentazione aggiuntiva o rettificativa di parti non sostanziali oppure addurre osservazioni e pareri.
4. Ove il procedimento sia stato nel frattempo concluso e l'atto adottato, nei casi di cui all'Art. 3 – comma 5° e 6°, il provvedimento sarà riesaminato alla luce delle formulate osservazioni.
5. Gli interessati possono assistere a sopralluoghi ed ispezioni personalmente o attraverso un proprio rappresentante.

Art. 15**Validità temporale del riconoscimento**

1. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. ha durata di cinque anni dalla data di rilascio ed è soggetta a convalida annuale, con le modalità stabilite dal successivo Art. 16.
2. Alle G.G.V. viene rilasciato un tesserino, su modello predisposto dalla Provincia, contenente i dati anagrafici, che va accompagnato con un normale documento di riconoscimento. La validità è subordinata ad una vidimazione di convalida annuale del Corpo di Polizia Provinciale.
3. Successivamente alla nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco del Comune di residenza. Di tale giuramento viene trasmessa copia al Corpo di Polizia provinciale.

Art. 16**Convalida annuale del riconoscimento**

1. Il soggetto al quale sia riconosciuta la qualifica di G.G.V. è tenuto a presentare, almeno 30 giorni prima della data di scadenza del titolo, una autocertificazione, redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale, nella quale la G.G.V. dichiara di essere ancora in possesso dei requisiti che hanno permesso il riconoscimento della qualifica di G.G.V. di cui all'art 3.
2. Ai fini della validità del riconoscimento il Corpo di polizia Provinciale provvede ad apporre sul documento un apposito visto di convalida, una volta effettuati i controlli a sensi dell'art 7, comma 2 del presente regolamento.
3. Qualora emergano motivi ostativi al permanere del riconoscimento di G.G.V. sarà provveduto all'immediata revoca del riconoscimento di G.G.V. ai sensi del successivo Art 17.
4. La qualifica di G.G.V. decade qualora non si proceda alla convalida annuale.

Art. 17**Sospensione e revoca del riconoscimento**

1. La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione della qualifica di G.G.V.
2. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica di G.G.V.
3. L'inadempienza a quanto previsto dal regolamento per il coordinamento delle GGV comporta la revoca del riconoscimento.
4. La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in riconoscimento e di convalida annuale. In tal caso a carico del soggetto sarà attivato un procedimento penale dinanzi all'Autorità Giudiziaria, per il reato di cui all'Art. 495 del C.P.
5. La disdetta dell'affiliazione con l'associazione di appartenenza comporta la revoca automatica del riconoscimento.

Art.18
Poteri e compiti

1. Le G.G.V. possono compiere tutti gli atti di accertamento previsti dall'Art. 13 della legge 24.11.1981 n° 689, redigendo i conseguenti verbali per le violazioni alla normativa che regola l'attività venatoria e la pesca, con le limitazioni di cui all'Art 45, comma 5 della legge 2 maggio 95 n.17.

Art. 19
Porto d'armi

1. Alle G.G.V. può essere rilasciata dal Prefetto, ai sensi degli Artt. 42 del T.U.L.P.S. e 71 del Regolamento di attuazione, apposita licenza per il porto d'arma per la difesa personale.

Art. 20
Integrazione e modifica del Regolamento

1. I procedimenti individuati da nuovi provvedimenti normativi e regolamentari saranno disciplinati con appositi provvedimenti integrativi del presente regolamento.
2. Gli Uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 22
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.

- (1) A seguito della evoluzione normativa in atto potranno essere inclusi cittadini della comunità europea, tenendo conto che le G.G.V. possono essere chiamate ad intervenire in supporto dell'Autorità di Polizia. In tal caso sarà richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana.
- (2) In relazione al punto 5 dell'art 138 del R.D. 18.6.1931, n.733 del "Tesato Unico delle legge di P.S." che recita: "essere in possesso di ottima condotta politica e morale", la Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 311, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b) richiede una condotta morale "ottima" anziché "buona"; c) consente di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.

Allegato B

**REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VENATORIE
VOLONTARIE**

Premessa:

La Provincia coordina l'attività delle Guardie Giurate Venatorie Volontarie che appartengono alle associazioni agricole, venatorie, ed ambientaliste ai sensi dell'art.27 comma 7 della Legge n°157 del 11.02.92, e della L.R. n°17 del 02.05.95 art.43 comma 11;

La Provincia rilascia, a termine di legge, sia il riconoscimento che la conferma alla scadenza, della qualifica di guardie venatorie volontarie per i cittadini che, avendone i requisiti diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera, ai sensi della L.R. n°17 del 02.05.95 art.43 comma 5 e secondo le regole previste dal coordinamento oggetto della presente disciplina

ARTICOLO 1 (SERVIZIO)

I servizi vanno effettuati esclusivamente in uniforme o muniti di altro vestiario che identifichi con scritta a carattere stampatello di adeguata grandezza il personale impiegato e la tipologia del servizio (fratina).

Tutti i servizi notturni devono essere coordinati dal responsabile del corpo di polizia provinciale, che deve essere messo, a corrente delle persone impegnate, della località, mezzo utilizzato ed eventuale recapito telefonico (cellulare).

ARTICOLO 2 (VEICOLI)

Automezzi, natanti, dovranno di norma essere in dotazione (o appartenenti ai singoli privati) alle associazioni di volontariato. Tali mezzi dovranno essere fornite di scritte fisse o amovibili indicante l'associazione. I mezzi dovranno essere usati per il servizio dal personale interessato, non essendo consentito portare a bordo personale non appartenente al corpo, se non sotto la responsabilità del responsabile del servizio.

ARTICOLO 3 (COORDINAMENTO DEI SERVIZI EFFETTUATI)

Ogni mese i responsabili delle Associazioni si riuniscono con il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale al fine di programmare i servizi.

A cadenza trimestrale i Responsabili delle varie Associazioni devono inviare al Corpo di Polizia Provinciale un relazione sulla tipologia degli interventi, sulle zone controllate, sugli eventuali verbali elevati sui nominativi impiegati e sugli orari relativi (vedi facsimile stampato in allegato).

ARTICOLO 4 (REQUISITI PER RINNOVO DECRETI)

Per il rinnovo del decreto alla scadenza annuale si richiedono i seguenti requisiti:

1. Aver prestato minimo 6 servizi effettuati nell'arco dell'anno (documentati dall'Amm.ne Prov.le sulla base delle relazioni di servizio); fatte salve eventuali sospensioni dal servizio disposte da parte delle Associazioni per motivi di salute o personali, preventivamente concordate.
2. Non aver commesso abusi o atti non consoni alla qualifica di G.G.V.V. durante l'espletamento del servizio.
3. Aver frequentato il corso d'aggiornamento predisposto dalla Provincia, almeno una volta ogni triennio.

Inoltre le Associazioni prima d'inserire nel loro organigramma G.G.V.V. proveniente da altre associazioni devono richiedere lo stato di servizio di quest'ultimo presso l'associazione di provenienza, in mancanza di ciò non può essere né assunto in forza né si può richiedere il rinnovo del decreto alla scadenza.

f.to WWF, FEDERCACCIA, ITALCACCIA, LIBERA CACCIA, ENALCACCIA, EPS,
ARCICACCIA, LEGA AMBIENTE, PROVINCIA DI VITERBO
STANDARD OTTIMALE VIGILANZA VENATORIA ART 43 LEGGE REG 17/95

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VV.FF.BB.O

ASSOCIAZIONE	GUARDIE IN SERVIZIO	ASPIRANTI GUARDIE	STANDARD MAX
ARCICACCIA	23	7	30
LIBERA CACCIA	46	5	50
F.I.D.C	73	9	90
E.P.S. (*)	13	5	70
LEGA AMBIENTE	-	6	10
ENAL CACCIA	48	5	53
ITALCACCIA	24	2	26
W.W.F	6	2	25(**)
TOTALE	233	41	354
TOTALE ESCLUSO EPS	220	36	284

(*) E' l'associazione venatoria dei concessionari delle A.F.V cui, ai sensi del comma 4 art 32 della legge 17/95 e dell'art 8 della disciplina di funzionamento delle AFV approvata con delib. G. R 6091 del 29.12.99, compete la vigilanza all'interno delle aziende stesse e dunque non vanno computate nel conteggio dello standard ottimale in quanto la loro funzione è limitata alle 36 AFV attualmente in essere.

(**) Svolgono importanti funzioni in campo ambientale, ad esempio all'interno delle Oasi gestite direttamente dall'associazione e dunque esulano in parte dal conteggio relativo allo standard ottimale